

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 14 NOVEMBRE 2022, N. 648,

RESA DAL TAR PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO, SEZ. II, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 1212/2022

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561; fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561; fax 091/7722955) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R, cirocatalano@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), difensori Dott. **Bilello Francesco** (C.F. BLLFNC86C08I533S), nato l'8/03/1986 a Sciacca (AG), e residente a Santa Margherita di Belice (AG), in via G. Marconi, n. 3, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 14 novembre 2022, n. 648, resa dal Tar Sicilia - Palermo, sez. Seconda, resa nel giudizio R.G. n. 1212/2022,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, Sez. Seconda;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: **1212/2022**;
- il ricorso è stato presentato contro: l'Assessorato della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana; Dipartimento della funzione pubblica della Regione Siciliana, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, costituiti in giudizio, e nei confronti della Sig.ra **Zambeletti Marianna**, non costituita in giudizio;
- con il ricorso è stata censurata l'assegnazione del punteggio numerico complessivo, pari a 20, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- conseguentemente parte ricorrente è risultata inidonea e non è stata inclusa né nell'elenco dei candidati idonei né nella graduatoria di merito del concorso.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- il D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022, recante la graduatoria finale di merito del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia*», per la «*copertura di n. 344 unità di personale a tempo*

pieno e indeterminato (categoria D)», pubblicato in data 15 settembre 2022 sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte in cui l'odierno ricorrente non vi risulta ricompreso per il profilo CPI-SML;

- l'Avviso pubblicato in data 6 ottobre u.s. sul sito dell'Amministrazione, con cui la stessa invita i candidati vincitori a comunicare, dalle ore 17,30 del 10/10/2022 alle ore 17,30 del 17/10/2022 la scelta della sede di destinazione, a pena di decadenza, e delle conseguenti assegnazioni alle sedi lavorative ai candidati vincitori, di prossima pubblicazione, nella parte in cui non viene concesso all'odierno ricorrente di prenderne parte;

- l'elenco dei candidati idonei alla prova scritta «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia*», pubblicato in data 22 giugno 2022 sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte in cui l'odierno ricorrente non vi risulta ricompreso per il profilo CPI-SML;

- l'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia*», sostenuta da parte ricorrente in data 26 maggio 2022, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 27 maggio, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- il punteggio numerico pari a **20**, inferiore alla soglia di idoneità, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla erronea somministrazione dei quesiti nn. 34 e 52;

- il questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 34 e 52, del correttore e del foglio risposte;

- i verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 34 e 52, del questionario di parte ricorrente;

- i verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

- la redigenda graduatoria di merito del concorso *de quo*, nella parte in cui l'odierno ricorrente, non verrà ricompreso tra i candidati vincitori;

- ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- ove esistente, il verbale con cui è stato approvato l'elenco degli idonei alla prova scritta;

- ove occorra e per quanto di interesse, le Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta,

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di interesse, il bando di concorso;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

Di seguito si riporta il ricorso introduttivo nella sua versione integrale:

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – SEDE DI PALERMO

RICORSO

*Nell'interesse del Dott. **Bilello Francesco** (C.F.BLLFNC86C08I533S), nato l'8/03/1986 a Sciacca (AG), e residente a Santa Margherita di Belice (AG), in via G. Marconi, n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7722955), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it, tel 0917794561, fax n. 0917722955) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; irenecontorno@pecavvpa.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà, n. 62;*

CONTRO

- la **Regione Siciliana - Dipartimento della funzione pubblica**, in persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- l'**Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra **Zambeletti Marianna**, penultima candidata collocata nell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta del concorso «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia»;
- dei soggetti che verranno individuati quando l'amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia», pubblicato in data 22 giugno 2022 sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte in cui l'odierno ricorrente non vi risulta ricompreso per il profilo CPI-SML;

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

- dell'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia», sostenuta da parte ricorrente in data 26 maggio 2022, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 27 maggio, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico pari a **20**, inferiore alla soglia di idoneità, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla erronea somministrazione dei quesiti nn. 34 e 52;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 34 e 52, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 34 e 52, del questionario di parte ricorrente;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- della redigenda graduatoria di merito del concorso de quo, nella parte in cui l'odierno ricorrente, non verrà ricompreso tra i candidati vincitori;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove esistente, del verbale con cui è stato approvato l'elenco degli idonei alla prova scritta;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia» (codice concorso CPI-SML) e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirgli di poter essere inclusa nell'elenco dei candidati idonei al concorso con il punteggio legittimamente spettante

E PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nell'elenco degli idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nell'elenco degli idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso.

Si premette in

FATTO

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

1. – Con Bando pubblicato in data 23 dicembre 2021, la Regione Siciliana ha indetto il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia», reso noto sul dominio web istituzionale, successivamente modificato con D.D.G. n. 117 del 21/01/2022 recante «Modifica bando approvato con DDG n.5039 del 23/12/2021 e proroga dei termini». Il ricorrente ha preso parte al concorso, attraverso la trasmissione telematica della domanda di partecipazione, per il profilo CPI-SML.

2. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

i) valutazione dei titoli;

ii) prova scritta.

L'odierno ricorrente, utilmente collocato nell'elenco dei candidati ammessi all'unica prova scritta del concorso per il profilo di interesse, è stato convocato per lo svolgimento della stessa in data 26 maggio 2022.

Per il superamento della prova la lex specialis ha richiesto «una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)» (cfr. art. 6 del bando), la quale è consistita, per quanto di interesse, nella risoluzione di 60 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

« a) diritto del lavoro e della legislazione sociale;

b) legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (in particolare D. Lgs.150/2015 e D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, e s.m.i.); normativa nazionale e regionale relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99;

c) diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L. 241/90 e ss.mm.ii.; legge regionale 7/2019 e s.m.i) e disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii, legge regionale 10/2000 e s.m.i.);

d) normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE».

In relazione ai quesiti, l'amministrazione ha attribuito i seguenti punteggi:

- **risposta esatta: +0,5 punti;**
- **mancata risposta: 0 punti;**
- **risposta errata: - 0,15 punti.**

3. – Ebbene, una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, accedendo al proprio portale il 27 maggio u.s., parte ricorrente ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a 20, prossimo alla soglia di idoneità ma insufficiente per poter essere ricompresa nel novero dei candidati idonei alla procedura di interesse.

Ciò è dipeso dalla presenza di due quesiti palesemente erronei e/o fuorvianti che ammettono più opzioni di risposta corrette: i nn. 34 e 52.

34

Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore:

-0.15/0.5

Ai 16 anni compiuti.

Ai 15 anni compiuti.

Ai 14 anni compiuti.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate:

- Da ricercatori scientifici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
- Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni.
- Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti.

4. – Come si dirà, la somministrazione dei summenzionati quesiti ha certamente compromesso il buon esito della prova di parte ricorrente, che, a causa di tale illegittimità, non ha raggiunto la soglia di idoneità stabilita dalla *lex specialis*.

Il candidato, per un divario davvero irrisorio, non può utilmente ambire alla posizione lavorativa di interesse.

5. – Il 22 giugno u.s., l'amministrazione resistente ha reso noto l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso de quo, odiernamente censurato, nel quale parte ricorrente non risulta utilmente inclusa.

È di palmare evidenza che la procedura fa il suo corso e molto presto verrà pubblicata la graduatoria di merito del concorso, alla quale seguiranno le immissioni in servizio dei candidati.

6. – Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti, con la quale ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova e alla sua correzione, nonché le generalità di due soggetti potenziali controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di

DIRITTO

I – ERRONEA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESITO N. 34 - ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

Si tratta di un principio basilare che l'Amministrazione, invece, non ha tenuto in considerazione. **Non può, infatti, considerarsi legittima, come nel caso che ci occupa, la somministrazione di un quesito con due opzioni di risposta parimenti corrette, essendo parte resistente tenuta, in ogni caso, a conformare il proprio operato a criteri logici di razionalità ed univocità.**

Ciò costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del **principio meritocratico**.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria e fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

In effetti, presa visione del ventaglio di quesiti assegnati in sede di prova, **parte ricorrente si è imbattuta in due domande palesemente erranee, che ammettono più opzioni di risposta parimenti corrette: le nn. 34 e 52.**

Procedendo con ordine, il primo quesito che ha pregiudicato il buon esito della prova di parte ricorrente è il seguente:

34	Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore:	-0.15/0.5
	<input checked="" type="checkbox"/> Ai 16 anni compiuti.	
	<input type="checkbox"/> Ai 15 anni compiuti.	
	<input type="checkbox"/> Ai 14 anni compiuti.	

Come dimostrato, parte ricorrente ha deciso di rispondere al quesito flaggando l'opzione di risposta A), ossia: «Ai 16 anni compiuti». Inespugnabilmente, detta risposta è stata valutata – **0,15 punti**. L'amministrazione ha, infatti, ritenuto come corretta l'opzione B), non tenendo in considerazione l'evoluzione della normativa di riferimento. Invero, benché l'art. 3 della legge 977/1967 sia ancora in vigore, disponendo che l'età minima per l'ingresso nel mondo del lavoro non debba essere inferiore ai 15 anni compiuti, lo stesso deve essere letto in relazione ad una disposizione più recente e, in particolare, alla **legge finanziaria n. 296/2007, che ha introdotto l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro. Infatti, l'art. 1, comma 622, della Legge 296/2007** precisa quanto segue

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. **L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.** Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#). L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#). L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

Come evidenziato, la norma dispone che l'età per l'ingresso nel mondo del lavoro **varia dai 15 ai 16 anni**, in conseguenza dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione di durata decennale. Pertanto, la domanda in questione (“(...) **L'età minima per l'ammissione al lavoro ... non può comunque essere inferiore ad anni?**”), richiede al candidato di individuare tra le soluzioni offerte quella più corretta. **Pur avendo**

barrato un'opzione di risposta, la A), da considerarsi valida, l'odierno ricorrente ha subito incolpevolmente l'attribuzione della penalità.

Entrando nel merito della materia che il quesito prospetta, occorre precisare che la conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e, conseguentemente, l'età minima di ingresso nel mondo del lavoro, si correla all'assolvimento dell'obbligo scolastico decennale.

Ne consegue che l'età minima di ingresso nel mondo del lavoro varia a seconda dell'anno di iscrizione degli alunni alle scuole elementari (chi viene iscritto a 6 anni, avrà assolto l'obbligo scolastico decennale a 16 anni e potrà immettersi nel mondo del lavoro a quella età, chi invece viene iscritto alle elementari ad una età inferiore ai 6 anni, assolverà l'obbligo scolastico a 15 anni).

L'età d'ingresso nel mondo del lavoro non può considerarsi costante, la stessa è infatti strettamente correlata a dati esterni.

A fortiori – anche a voler accogliere un'eventuale interpretazione restrittiva cui può aver voluto dare seguito l'amministrazione – il quesito ammetterebbe due opzioni di risposta parimenti corrette. Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Nè può sostenersi la tesi secondo la quale il quesito fa riferimento esclusivamente all'età minima all'ingresso nel mondo del lavoro, perché è lo stesso quesito che menziona l'obbligo di formazione scolastica.

La disparità di trattamento è palese nel caso di specie, così come la violazione del principio di uguaglianza: parte ricorrente non ha avuto l'opportunità di rispondere a 60 quesiti con una risposta incontrovertibilmente corretta.

Il caso odiernamente prospettato determina effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

Da un lato, parte ricorrente ha subito incolpevolmente un modus procedendi del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario, non raggiungendo la soglia di idoneità stabilita dalla lex specialis.

Dall'altro, l'amministrazione mancherebbe la possibilità di valutare il candidato in relazione alle sue vere conoscenze, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico, che per sua natura è finalizzato alla selezione dei più capaci e meritevoli a ricoprire la posizione bandita.

Con la rettifica del punteggio per tale quesito per consentire al ricorrente di raggiungere il punteggio di 20,65 (punteggio base di 20 + 0,5 per il quesito censurato e la detrazione di 0,15 punti per la penalità attribuita), cui andrebbe aggiunto il punteggio per il quesito n. 52 e il relativo punteggio per i titoli in suo possesso.

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati che hanno avuto la possibilità di rispondere a 60 quesiti correttamente somministrati, è necessario assegnare a parte ricorrente il punteggio pieno di 0,5 e la detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti, per l'errata somministrazione della domanda n. 34.

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara, tanto che in casi analoghi ha ritenuto che «affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

la speditezza della complessiva attività di selezione, **siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti**. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «**atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta**» (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione del ricorrente che, del tutto irragionevolmente, non avrà la possibilità di essere ricompreso, per un divario assolutamente irrisorio, nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito.

II. ERRONEA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESITO N. 52 - ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Ferme le precedenti considerazioni in merito al quesito n. 34, le stesse possono considerarsi integralmente ripetute per un ulteriore quesito dalle medesime caratteristiche suesposte, cioè viziato dalla presenza nel ventaglio di opzioni di risposte fornite dall'amministrazione di più opzioni di risposta parimenti corrette.

Trattasi, segnatamente, del quesito n. 52.

52	Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate:	-0 15/0.5
	<input type="checkbox"/> Da ricercatori scientifici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.	
	<input type="checkbox"/> Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti.	

Anche in questo caso la risposta fornita dall'odierno ricorrente, la C), è stata considerata erronea dall'amministrazione, che invece considera corretta l'opzione di risposta B).

L'odierno ricorrente ha subito nuovamente un pregiudizio causato dall'attribuzione della penalità per aver flaggato l'opzione di risposta C), nonostante la disciplina vigente ne confermi la correttezza (**art. 5 dello Statuto dei Lavoratori**).

Il quesito menziona due differenti fonti normative che disciplinano la fattispecie delle visite di controllo sullo stato di salute del lavoratore: l'art. 5 dello statuto dei lavoratori e la legge n. 33 del 1980.

Procedendo con ordine, l'art. 5 dello statuto dei lavoratori dispone quanto segue:

Art. 5.
(Accertamenti sanitari)

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Se da una parte si pone il divieto al datore di lavoro di accertarsi personalmente dello stato di salute del suo dipendente, il summenzionato articolo dispone che i controlli possono essere effettuati solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, solo qualora sia lo stesso datore di lavoro a richiederlo.

Ebbene, come evidenziato, l'odierno ricorrente ha opzionato l'opzione di risposta C) «dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti».

Considerato l'inciso della norma in questione, che dispone che «Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti», la risposta fornita dal ricorrente è da considerarsi perfettamente rispondente alla disposizione.

Per gli effetti la penalità attribuita dall'amministrazione non trova alcun riscontro nel dato normativo, e risulta del tutto arbitraria.

Come anticipato però, il quesito menziona un'ulteriore fonte normativa, la legge n. 33 del 1980, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, non modificativa dunque dello statuto dei lavoratori.

In particolare, l'art. 1 dispone che «Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'[articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni».

Posto che la disposizione si inserisce come regolatrice della fase esecutiva dei controlli da operarsi nei confronti dei lavoratori, è pacifico che le visite vengono operate da medici.

I medici, naturalmente, sono sempre da considerarsi afferenti agli istituti di previdenza, operando a tutela della salute dei lavoratori tutti. Peraltro, è notorio che gli istituti di previdenza bandiscono, a cadenza quasi annuale, selezioni per l'assunzione di medici per svolgere l'operato di controllo dello stato di salute dei soggetti, siano essi lavoratori o meno

*Quindi, a ragion del vero, la risposta considerata dall'amministrazione, cioè «dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni», è certamente corretta, ma altrettanto deve dirsi circa la risposta fornita dall'odierno ricorrente che, come ampiamente argomentato, trova la propria fonte **nell'art. 5 dello statuto dei lavoratori, esplicitamente menzionato dal quesito odiernamente censurato.***

Se il quesito avesse fatto riferimento al solo art. 1 della legge n. 33 del 1980, allora la risposta fornita dal ricorrente avrebbe potuto considerarsi errata, ma il quesito menziona espressamente l'art. 5 dello

Statuto dei lavoratori, allo stato attuale vigente, che richiama alla lettera la risposta fornita dal ricorrente.

*In sintesi, anche in occasione della somministrazione del quesito n. 52, l'amministrazione è incorsa in errore e non ha rispettato l'ormai consolidato principio secondo il quale, nei quesiti a risposta multipla, occorre fornire un ventaglio di risposte in cui sia presente **solo una risposta incontrovertibilmente corretta**.*

L'amministrazione ha operato arbitrariamente somministrando all'odierno ricorrente ben due quesiti viziati parimenti dalla presenza di più opzioni di risposta corrette, e ciò ha determinato un enorme pregiudizio per l'odierno ricorrente e, in generale, per la procedura concorsuale tutta.

È pacifico che chi studia per prendere parte alle procedure selettive prenda come riferimento la fonte normativa vigente, ovvero testi specifici aggiornati. Le domande sottoposte ai concorrenti sono, infatti, comunemente estrapolate dalle disposizioni di legge.

D'altro canto l'amministrazione, per selezionare i candidati più meritevoli, deve sottoporre agli stessi delle domande che abbiano un riferimento certo.

Ebbene, ciò non è accaduto nel caso di specie.

Non può considerarsi legittima, come nel caso che ci occupa, la fattispecie per cui due opzioni di risposta fornite siano, in verità, da considerarsi parimenti corrette.

La giurisprudenza si è più volte espressa in merito a casi analoghi, tant'è che è stata più volte sancita l'illegittimità dei quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta, così da doversi neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati (ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021).

La bontà di quanto affermato è stata sostenuta, anche di recente, dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, statuendo che «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempili, tra le risposte da scegliere, quella indubbiamente esatta» (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

Il ricorrente risulta particolarmente penalizzato in quanto il punteggio attribuitogli non gli consente di essere collocato nell'elenco degli idonei per il profilo di interesse.

Quindi, in relazione ai quesiti nn. 34 e 52, si rende oltremodo necessaria la rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente con l'attribuzione di 0,5 punti per ogni quesito contestato e la detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti per ogni quesito, per poterle consentire di poter acquisire il bene della vita cui ambisce.

In particolare, con la rettifica del punteggio per tutti i quesiti contestati, a parte ricorrente spetterebbero 21,3 punti (punteggio base di 20 + 0,5 per i due quesiti censurati e la detrazione di 0,15 punti per ogni penalità attribuita) cui andrebbe aggiunto il punteggio relativo ai titoli in suo possesso.

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Con specifico riguardo alla contestazione dei due quesiti censurati, i n. 34 e 52 del questionario somministrato a parte ricorrente e sul superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che la stessa ha conseguito un punteggio di poco inferiore alla soglia di idoneità (20) e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione delle domande errate, otterrebbe un punteggio pari a 21,3/30 (punteggio base di 20 + 0,5 per la corretta risposta fornita e la detrazione di 0,15 punti per la penalità attribuita), superiore alla soglia di idoneità e, conseguentemente, si collocherebbe utilmente nell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e nella redigenda graduatoria di merito del concorso per il profilo di interesse.

L'interesse del ricorrente sussiste perché **la rettifica in aumento del punteggio in relazione ai due quesiti contestati gli consentirebbe di superare pienamente la soglia di accesso fissata dalla lex specialis.**

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn. 34 e 52 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **0,5 punti ulteriori per ogni domanda censurata e la relativa detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti per i quesiti censurati**, con conseguente attribuzione del punteggio spettante (21,3), e la relativa inclusione nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito, nella posizione legittimamente spettante.

Pertanto, **hanno superato la prova scritta del concorso solo 133 candidati, su 344 posti banditi, e pertanto, in via del tutto automatica, l'odierno ricorrente sarebbe dichiarato vincitore.**

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione della stessa, concretizzandosi un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto sliding doors).

Straordinariamente, si è presenza di una **prova unica**: il 22 giugno u.s., infatti, è stato reso noto l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, nel quale il ricorrente non risulta incluso.

Conseguentemente l'odierno ricorrente non verrà incluso nemmeno nella redigenda graduatoria di merito del concorso e perderà l'opportunità di veder valutati i titoli in suo possesso e di essere dichiarato vincitore.

Solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di ammettere parte ricorrente tra i candidati idonei, **evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.**

Non soltanto si tratta di **concorso cd. fast track**, ma la **medesima graduatoria è destinata a rimanere vigente**, a seguito della modifica che ha interessato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, entrata in vigore l'1 gennaio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di bilancio per il 2020), **per i prossimi due anni**, senza considerare che **la stessa può essere resa a disposizione di altri enti.**

Posto che il ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere ricompreso, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatogli in presenza di quesiti fuorvianti, nella graduatoria di merito per il profilo di interesse di prossima pubblicazione, **superando con i quesiti censurati la soglia minima di idoneità,**

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione (l'odierno ricorrente raggiungerebbe il punteggio di 21,3, dato dal punteggio base di 20 + 0,5 per i due quesiti censurati e la detrazione di 0,15 punti per ogni penalità attribuita).

Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, l'Ecc.mo Collegio ha ravvisato, pur «al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione» (T.A.R. Lazio – Roma, ord. cau. del 24 aprile 2020, n. 3182; decreto cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).

È necessario chiarire, altresì, che alcun pregiudizio subirebbero gli altri candidati idonei in considerazione del fatto che il numero di candidati che hanno superato la prova scritta è insufficiente a coprire i posti banditi per il profilo d'interesse (solo 133 idonei su 344 posti banditi).

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di vedere rettificato il punteggio conseguito e di essere incluso nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito nella posizione legittimamente spettante, lo stesso sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicato.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati idonei, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, l'amministrazione al momento della proposizione del seguente ricorso non ha esitato l'istanza.

Si è dunque provveduto a notificare il presente ricorso ad almeno un controinteressato, le cui generalità sono state individuate per le vie brevi attraverso i pubblici registri.

Tuttavia, si chiede, ove ritenuto necessario, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per tutto quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

- in via istruttoria: disporre ex art. 41 c.p.a., ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

- **in via cautelare:** sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante poiché viziato da due quesiti manifestamente erronei e/o fuorviante, e/o all'adozione di ogni altra misura volta a consentirgli di essere incluso nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso de quo nella posizione legittimamente spettante, per il profilo di interesse (CPI-SML);
- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso per il profilo CPI-SML;
- **nel merito e in subordine:** condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Palermo, 9 luglio 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

Avv. Irene Contorno"

In ottemperanza all'ordinanza di cui in oggetto, si riporta altresì il ricorso per motivi aggiunti nella sua versione integrale:

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO – SEZ. II

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

SUB R.G. N. 1212/2022

Nell'interesse del Dott. Bilello Francesco (C.F.BLLFNC86C08I533S), nato l'8/03/1986 a Sciacca (AG), e residente a Santa Margherita di Belice (AG), in via G. Marconi, n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it, fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it, fax 091/7722955) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it, tel 0917794561, fax n. 0917722955) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà, n. 62,

CONTRO

- la **Regione Siciliana - Dipartimento della funzione pubblica**, in persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

- *l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;*

E NEI CONFRONTI

- *delle Sig.re **Gullo Loredana**, residente in Contrada Elice, s.n.c. - Palmi (RC) – 89015 e **Signorello Lucia Maria**, residente in Via IV traversa, 10/B - Belpasso (CT) – 95032, candidate vincitrici collocate nelle ultime due posizioni della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia», profilo CPI – SML;*

- *della Sig.ra **Zambeletti Marianna**, domiciliata in Via Spagnolo 1H, Reggio Calabria (RC), indirizzo PEC marianna.zambeletti@avvocati.legalmail.it, estratto dal Reginde (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>), penultima candidata collocata nell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta del concorso «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia», non costituita;*

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- *del D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022, recante la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia», per la «copertura di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D)», pubblicato in data 15 settembre 2022 sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte in cui l'odierno ricorrente non vi risulta ricompreso per il profilo CPI-SML;*

- *dell'Avviso pubblicato in data 6 ottobre u.s. sul sito dell'Amministrazione, con cui la stessa invita i candidati vincitori a comunicare, dalle ore 17,30 del 10/10/2022 alle ore 17,30 del 17/10/2022 la scelta della sede di destinazione, a pena di decadenza, e delle conseguenti assegnazioni alle sedi lavorative ai candidati vincitori, di prossima pubblicazione, nella parte in cui non viene concesso all'odierno ricorrente di prenderne parte;*

- *ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria del concorso de quo;*

- *di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;*

NONCHÉ' DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE

E PRECISAMENTE

- *dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia», pubblicato in data 22 giugno 2022 sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte in cui l'odierno ricorrente non vi risulta ricompreso per il profilo CPI-SML;*

- *dell'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia», sostenuta da parte ricorrente in data 26 maggio 2022, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla*

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

propria area riservata il successivo 27 maggio, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico pari a **20** inferiore alla soglia di idoneità, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla erronea somministrazione dei quesiti **nn. 34 e 52**;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 34 e 52, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 34 e 52, del questionario di parte ricorrente;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- della redigenda graduatoria di merito del concorso de quo, nella parte in cui l'odierno ricorrente, non verrà ricompreso tra i candidati vincitori;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove esistente, del verbale con cui è stato approvato l'elenco degli idonei alla prova scritta;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso, nella posizione e con il punteggio (prova + titoli) legittimamente spettante;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio attribuito a parte ricorrente in esito alla prova scritta del concorso e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente utile inclusione nella graduatoria finale di merito per il profilo di interesse.

Si premette in

FATTO

1. – Con ricorso odiernamente iscritto sub n. r.g. 1212/2022, incardinato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sez. II, e depositato lo scorso 19/07/2022, la parte ricorrente ha censurato, in particolare e tra l'altro, l'elenco dei candidati idonei alla prova scritta del concorso di cui in epigrafe, nel quale non è stata utilmente ricompresa per aver riportato – a causa di due quesiti erronei – un punteggio del tutto inferiore rispetto a quello realmente spettante, tale da compromettere il raggiungimento della soglia di idoneità.
2. – Com'è certamente noto all'adito Collegio, il ricorrente ha censurato la presenza di due **quesiti palesemente erronei e/o fuorvianti** (i nn. 34 e 52), la cui illegittima formulazione ha materialmente impedito a parte ricorrente di raggiungere il punteggio-soglia necessario ai fini dell'utile inclusione in graduatoria, per un divario davvero irrisorio (solo 1 punto!).

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

3. – Con ordinanza collegiale n. 517, pubblicata in data 7 settembre 2022, l'Ecc.mo TAR non ha ravvisato i necessari presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente, «*indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla fondatezza delle censure articolate*», soggiungendo che «*(...) l'eventuale prosecuzione, da parte del ricorrente, della procedura concorsuale per cui è causa potrà comunque avvenire, senza particolari stravolgimenti, in caso di esito favorevole definitivo – per lo stesso – del presente giudizio, in una situazione di stabilità procedimentale – approvazione della graduatoria – e processuale*» (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, ord. cau. n. 517/2022).

4. – Ebbene, l'amministrazione procedente, in data 15 settembre u.s., ha provveduto ad approvare e rendere nota la graduatoria di merito del concorso de quo, ove il ricorrente non risulta incluso a causa del punteggio attribuitogli in occasione della prova scritta.

A ciò si aggiunga, inoltre, che l'Amministrazione ha provveduto a rendere noto un avviso, con cui la stessa invita i candidati vincitori a comunicare, dalle ore 17,30 del 10/10/2022 alle ore 17,30 del 17/10/2022 la scelta della sede di destinazione, a pena di decadenza.

In aggiunta, è bene evidenziare che il Dott. Bilello subisce un ulteriore pregiudizio, trovandosi escluso nonostante l'ottimo punteggio per titoli che gli verrebbe riconosciuto in virtù della rettifica in aumento del punteggio della prova e del conseguente posizionamento in graduatoria.

5. – L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, avendo diritto al punteggio spettante per almeno uno dei due quesiti censurati, cui si aggiungerà il punteggio titoli cui ha diritto, la stessa risulterebbe non solo idonea, ma anche in ottima posizione in graduatoria.

Peraltro, hanno superato la prova scritta del concorso solo 133 candidati, su 344 posti banditi, e pertanto, con il punteggio spettante, l'odierno ricorrente sarebbe dichiarato certamente vincitore.

6. – Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, in quanto affetti, in via derivata, dalle medesime illegittimità sollevate con il ricorso introduttivo.

7. - A tal proposito, considerato che l'amministrazione procedente ha esitato l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati utilmente collocati in graduatoria, si propone il presente ricorso per motivi aggiunti che si affida ai seguenti motivi:

DIRITTO

I – ERRONEA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESITO N. 34 - ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Si tratta di un principio basilare che l'Amministrazione, invece, non ha tenuto in considerazione. **Non può, infatti, considerarsi legittima, come nel caso che ci occupa, la somministrazione di un quesito con più opzioni di risposta parimenti corrette, essendo parte resistente tenuta, in ogni caso, a conformare il proprio operato a criteri logici di razionalità ed univocità.**

Ciò costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del **principio meritocratico.**

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria e fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

In effetti, presa visione del ventaglio di quesiti assegnati in sede di prova, **parte ricorrente si è imbattuta in due domande palesemente erronee, che ammettono più opzioni di risposta parimenti corrette: le nn. 34 e 52.**

Procedendo con ordine, il primo quesito che ha pregiudicato il buon esito della prova di parte ricorrente è il seguente:

34	Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore:	-0.15/0.5
	<input checked="" type="checkbox"/> Ai 16 anni compiuti.	
	<input type="checkbox"/> Ai 15 anni compiuti.	
	<input type="checkbox"/> Ai 14 anni compiuti.	

Come dimostrato, parte ricorrente ha deciso di rispondere al quesito flaggando l'opzione di risposta A), ossia: «Ai 16 anni compiuti». Inspiegabilmente, detta risposta è stata valutata – **0,15 punti**. L'amministrazione ha, infatti, ritenuto come corretta l'opzione B), non tenendo in considerazione l'evoluzione della normativa di riferimento.

Invero, benché l'art. 3 della legge 977/1967 sia ancora in vigore, disponendo che l'età minima per l'ingresso nel mondo del lavoro non debba essere inferiore ai 15 anni compiuti, lo stesso deve essere letto in relazione ad una disposizione più recente e, in particolare, alla **legge finanziaria n. 296/2007, che ha introdotto l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro.**

Infatti, l'art. 1, comma 622, della Legge 296/2007 precisa quanto segue.

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. **L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.** Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#). L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#). L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

*In sostanza, la norma dispone che l'età per l'ingresso nel mondo del lavoro varia dai 15 ai 16 anni, in conseguenza dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione di durata decennale. Pertanto, la domanda in questione (“(...) L'età minima per l'ammissione al lavoro ... non può comunque essere inferiore ad anni?”), richiede al candidato di individuare tra le soluzioni offerte quella più corretta. **Pur avendo barrato un'opzione di risposta, la A), da considerarsi valida, l'odierno ricorrente ha subito incolpevolmente l'attribuzione della penalità.***

Entrando nel merito della materia che il quesito prospetta, occorre precisare che la conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e, conseguentemente, l'età minima di ingresso nel mondo del lavoro, si correla all'assolvimento dell'obbligo scolastico decennale.

Ne consegue che l'età minima di ingresso nel mondo del lavoro varia a seconda dell'anno di iscrizione degli alunni alle scuole elementari (chi viene iscritto a 6 anni, avrà assolto l'obbligo scolastico decennale a 16 anni e potrà immettersi nel mondo del lavoro a quella età, chi invece viene iscritto alle elementari ad una età inferiore ai 6 anni, assolverà l'obbligo scolastico a 15 anni).

L'età d'ingresso nel mondo del lavoro non può considerarsi costante, la stessa è infatti strettamente correlata a dati esterni.

A fortiori – anche a voler accogliere un'eventuale interpretazione restrittiva cui può aver voluto dare seguito l'amministrazione – il quesito ammetterebbe due opzioni di risposta parimenti corrette. Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Nè può sostenersi la tesi secondo la quale il quesito fa riferimento esclusivamente all'età minima all'ingresso nel mondo del lavoro, perché è lo stesso quesito che menziona l'obbligo di formazione scolastica.

Pertanto, parte ricorrente ha subito incolpevolmente un modus procedendi del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario, non raggiungendo la soglia di idoneità stabilita dalla lex specialis.

*Come ampiamente ribadito dalla giurisprudenza, le domande devono, infatti, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, **in modo da consentire l'univocità della risposta** (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).*

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Sul punto, «non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta» (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Con la rettifica del punteggio per tale quesito per consentire al ricorrente di raggiungere il punteggio di 20,65 (punteggio base di 20 + 0,5 per il quesito censurato e la detrazione di 0,15 punti per la penalità attribuita), cui andrebbe aggiunto il punteggio per il quesito n. 52 e il relativo punteggio per i titoli in suo possesso.

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati che hanno avuto la possibilità di rispondere a 60 quesiti correttamente somministrati, è necessario assegnare a parte ricorrente **il punteggio pieno di 0,5 e la detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti, per l'errata somministrazione della domanda n. 34.**

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara, tanto che in casi analoghi ha ritenuto che «affinché le **domande** somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, **siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti.** I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «**atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta**» (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

Il punteggio maggiore che spetterebbe a parte ricorrente con la correzione del quesito n. 34, e cioè 0,5 e la detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti, le consentirebbe di raggiungere il punteggio di 20,65, cui andrebbe aggiunto il punteggio per il quesito n. 52 e il relativo punteggio per i titoli in suo possesso.

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione del ricorrente che, del tutto irragionevolmente, non avrà la possibilità di essere ricompreso, per un divario assolutamente irrisorio, nell'elenco dei candidati idonei e nella graduatoria di merito.

II. ERRONEA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESITO N. 52 - ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Ferme le precedenti considerazioni in merito al quesito n. 34, le stesse possono considerarsi integralmente ripetute per un ulteriore quesito dalle medesime caratteristiche suesposte, cioè viziato dalla presenza nel ventaglio di opzioni di risposte fornite dall'amministrazione di più opzioni di risposta parimenti corrette.

Trattasi, segnatamente, del quesito n. 52.

52

Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate:

-0 15/0,5

- Da ricercatori scientifici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
- Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni.
- Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti.

Anche in questo caso la risposta fornita dall'odierno ricorrente, la C), è stata considerata erronea dall'amministrazione, che invece considera corretta l'opzione di risposta B).

L'odierno ricorrente ha subito nuovamente un pregiudizio causato dall'attribuzione della penalità per aver flaggato l'opzione di risposta C), nonostante la disciplina vigente ne confermi la correttezza (art. 5 dello Statuto dei Lavoratori).

Il quesito menziona due differenti fonti normative che disciplinano la fattispecie delle visite di controllo sullo stato di salute del lavoratore: l'art. 5 dello statuto dei lavoratori e la legge n. 33 del 1980.

Procedendo con ordine, l'art. 5 dello statuto dei lavoratori dispone quanto segue:

Art. 5.
(Accertamenti sanitari)

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richianda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

*Se da una parte si pone il divieto al datore di lavoro di accertarsi personalmente dello stato di salute del suo dipendente, il summenzionato articolo dispone che i controlli possono essere **effettuati solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti**, solo qualora sia lo stesso datore di lavoro a richiederlo.*

Ebbene, come evidenziato, l'odierno ricorrente ha opzionato l'opzione di risposta C) «dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti».

Considerato l'inciso della norma in questione, che dispone che «Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti», la risposta fornita dal ricorrente è da considerarsi perfettamente rispondente alla disposizione.

Per gli effetti la penalità attribuita dall'amministrazione non trova alcun riscontro nel dato normativo, e risulta del tutto arbitraria.

Come anticipato però, il quesito menziona un'ulteriore fonte normativa, la legge n. 33 del 1980, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, non modificativa dunque dello statuto dei lavoratori.

In particolare, l'art. 1 dispone che «Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'[articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni».

Posto che la disposizione si inserisce come regolatrice della fase esecutiva dei controlli da operarsi nei confronti dei lavoratori, è pacifico che le visite vengono operate da medici.

I medici, naturalmente, sono sempre da considerarsi afferenti agli istituti di previdenza, operando a tutela della salute dei lavoratori tutti. Peraltro, è notorio che gli istituti di previdenza bandiscono, a cadenza quasi annuale, selezioni per l'assunzione di medici per svolgere l'operato di controllo dello stato di salute dei soggetti, siano essi lavoratori o meno

Quindi, a ragion del vero, la risposta considerata dall'amministrazione, cioè «dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni», è certamente corretta, ma altrettanto deve dirsi circa la risposta fornita dall'odierno ricorrente che, come ampiamente argomentato, trova la propria fonte nell'art. 5 dello statuto dei lavoratori, esplicitamente menzionato dal quesito odiernamente censurato.

Se il quesito avesse fatto riferimento al solo art. 1 della legge n. 33 del 1980, allora la risposta fornita dal ricorrente avrebbe potuto considerarsi errata, **ma il quesito menziona espressamente l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, allo stato attuale vigente, che richiama alla lettera la risposta fornita dal ricorrente.**

In sintesi, anche in occasione della somministrazione del quesito n. 52, l'amministrazione è incorsa in errore e non ha rispettato l'ormai consolidato principio secondo il quale, nei quesiti a risposta multipla, occorre fornire un ventaglio di risposte in cui sia presente solo una risposta incontrovertibilmente corretta.

L'amministrazione ha operato arbitrariamente somministrando all'odierno ricorrente ben due quesiti viziati parimenti dalla presenza di più opzioni di risposta corrette, e ciò ha determinato un enorme pregiudizio per l'odierno ricorrente e, in generale, per la procedura concorsuale tutta.

È pacifico che chi studia per prendere parte alle procedure selettive prenda come riferimento la fonte normativa vigente, ovvero testi specifici aggiornati. Le domande sottoposte ai concorrenti sono, infatti, comunemente estrapolate dalle disposizioni di legge.

D'altro canto l'amministrazione, per selezionare i candidati più meritevoli, deve sottoporre agli stessi delle domande che abbiano un riferimento certo.

Ebbene, ciò non è accaduto nel caso di specie.

Non può considerarsi legittima, come nel caso che ci occupa, la fattispecie per cui due opzioni di risposta fornite siano, in verità, da considerarsi parimenti corrette.

La giurisprudenza si è più volte espressa in merito a casi analoghi, tant'è che è stata più volte sancita l'illegittimità dei quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta, così da doversi neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati (ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021).

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

La bontà di quanto affermato è stata sostenuta, anche di recente, dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, statuendo che «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempri, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta» (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

Il ricorrente risulta particolarmente penalizzato in quanto il punteggio attribuitogli non gli consente di essere collocato nell'elenco degli idonei per il profilo di interesse.

Quindi, in relazione ai quesiti nn. 34 e 52, si rende oltremodo necessaria la rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente con l'attribuzione di 0,5 punti per ogni quesito contestato e la detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti per ogni quesito, per poterle consentire di poter acquisire il bene della vita cui ambisce.

In particolare, con la rettifica del punteggio per tutti i quesiti contestati, a parte ricorrente spetterebbero 21,3 punti (punteggio base di 20 + 0,5 per i due quesiti censurati e la detrazione di 0,15 punti per ogni penalità attribuita), cui andrebbe aggiunto il punteggio relativo ai titoli in suo possesso.

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Con specifico riguardo alla contestazione dei due quesiti censurati, i n. 34 e 52 del questionario somministrato a parte ricorrente e sul superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che la stessa ha conseguito un punteggio di poco inferiore alla soglia di idoneità (20) e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione delle domande errate, otterrebbe un punteggio pari a 21,3/30 (punteggio base di 20 + 0,5 per la corretta risposta fornita e la detrazione di 0,15 punti per la penalità attribuita), superiore alla soglia di idoneità e, conseguentemente, si collocherebbe utilmente nell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e nella graduatoria di merito del concorso per il profilo di interesse.

L'interesse del ricorrente sussiste perché **la rettifica in aumento del punteggio in relazione ai due quesiti contestati gli consentirebbe di superare pienamente la soglia di accesso fissata dalla lex specialis.**

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn. 34 e 52 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **0,5 punti ulteriori per ogni domanda censurata e la relativa detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti per i quesiti censurati**, con conseguente attribuzione del punteggio spettante (21,3), e la relativa inclusione nell'elenco dei candidati idonei e nella graduatoria di merito, nella posizione legittimamente spettante.

Pertanto, hanno superato la prova scritta del concorso solo 133 candidati, su 344 posti banditi, e pertanto, in via del tutto automatica, l'odierno ricorrente sarebbe dichiarato vincitore.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che, come anticipato in epigrafe, i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione della stessa dalla procedura di che trattasi, concretizzandosi un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto sliding doors).

Il 15 settembre u.s., infatti, è stata resa nota la graduatoria di merito del concorso de quo, nella quale, irragionevolmente, il ricorrente non risulta incluso. In considerazione di ciò, si vede privato dell'opportunità di aver valutati i titoli in suo possesso e di essere dichiarato vincitore.

Considerata l'approvazione della graduatoria di merito, e l'avviso pubblicato in data 6 ottobre u.s. con cui l'amministrazione ha proceduto alla convocazione dei candidati vincitori per la scelta delle sedi di destinazione, è chiaro che solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere parte ricorrente nella graduatoria di merito, con il corretto punteggio (prova + titoli) spettante, evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione; sono evidenti, pertanto, le ragioni di gravità e urgenza di cui all'odierna richiesta cautelare, anche in considerazione del fatto che l'odierno ricorrente non viene posto nella condizione di poter scegliere la sede di destinazione allo stesso più congeniale, ciò risultando, quindi, in una ingiusta esclusione dello stesso dalla procedura.

*Si segnala che al ricorrente basterebbe la **rettifica dei quesiti censurati** per raggiungere la soglia minima di idoneità, sicchè la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione.*

*Ciò anche in considerazione del fatto che, con la correzione del punteggio, l'odierno ricorrente otterrebbe **21,30 punti** (punteggio base di 20 + 0,5 per i due quesiti censurati e la detrazione di 0,15 punti per ogni penalità attribuita).*

A suddetto punteggio va altresì aggiunto quello per i titoli in suo possesso.

*Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, l'Ecc.mo Collegio ha ravvisato, pur «al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, **in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione**» (T.A.R. Lazio – Roma, ord. cau. del 24 aprile 2020, n. 3182; decreto cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).*

Nei fatti, come ampiamente segnalato dalla giurisprudenza in subiecta materia, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

La Commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile,

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).

La bontà delle suesposte considerazioni sono state di recente confermate dal CGA, che in merito alla procedura concorsuale di che trattasi, e per un giudizio analogo, ha ritenuto «seppur all'esito della deliberazione sommaria che caratterizza la fase cautelare - che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus boni iuris e che l'esecuzione del provvedimento impugnato cagioni alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile; Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per accordare la invocata misura cautelare ai fini e per gli effetti di ammettere la ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale (art. 3, c. 1, lett. c) del bando), e, in caso di collocamento in posizione utile all'esito di tale valutazione, dell'accantonamento di un posto fino alla definitiva decisione di merito» (C.G.A., ord. Cau. N. 382/2022).

Peraltro, hanno superato la prova scritta del concorso solo 133 candidati, su 344 posti banditi, e pertanto, con il punteggio spettante, l'odierno ricorrente sarebbe dichiarato certamente vincitore.

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito e di essere inclusa nella graduatoria di merito nella posizione legittimamente spettante, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora parte ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati idonei, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame.

Tanto premesso,

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - PALERMO**

- **in via cautelare:** sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante poiché viziato da quesiti manifestamente erronei e/o fuorvianti, e/o all'adozione di ogni altra misura volta a consentirgli di essere incluso nell'elenco dei candidati idonei e nella graduatoria di merito del concorso de quo nella posizione legittimamente spettante, per il profilo di interesse;
- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente nella graduatoria di merito del concorso de quo;
- **nel merito e in subordine:** condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Sul contributo unificato

Non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di necessitata

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

impugnazione della graduatoria finale del concorso, cui sono state ricollegate le medesime censure già proposte con il ricorso introduttivo.

In altre parole, i nuovi provvedimenti impugnati, in via derivata, sono affetti dalle medesime censure sollevate con il ricorso introduttivo.

Si chiede pertanto a codesto Ecc.mo TAR di dichiarare non dovuto il contributo unificato, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. n. C- 61/14 del 6.10.2015), non essendo in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.

Palermo, 7 ottobre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

**A S.E. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - PALERMO**

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

*Si chiede che Sua Eccellenza voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., l'abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza cautelare con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase e, consequenzialmente, fissare la trattazione della domanda cautelare in esame all'udienza già calendarizzata **per il prossimo 21 ottobre.***

Le ragioni di urgenza giustificative della presente istanza sono rinvenibili nella necessità di parte ricorrente di ottenere quanto prima un provvedimento cautelare collegiale che consenta alla stessa di essere inserita nella graduatoria di merito del concorso de quo nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante e di essere, conseguentemente, dichiarata vincitrice del concorso, in ragione del numero insufficiente di candidati idonei rispetto ai posti banditi per il profilo professionale SML, e, quindi, procedere, al pari degli altri candidati vincitori, alla scelta della sede di destinazione cui ha diritto.

Donde la oggettiva necessità di ottenere con urgenza un provvedimento cautelare.

Con osservanza.

Roma, 7 ottobre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano"

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza cautelare n. 648/2022, pubblicata lo scorso 14 novembre u.s., il TAR ha "Ritenuto:- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione – con modalità diverse dalla PEC – del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso introduttivo ai controinteressati non intimati ed a quelli già intimati a mezzo pec, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena l'improcedibilità del ricorso;

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

- l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:
- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato «Atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;"

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1212/22) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Sicilia – Palermo" della sezione "T.A.R.";

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Seconda Sezione del TAR Sicilia - Palermo, pubblicata il 14 novembre 2022, n. 648, sub r.g. 1212/2022.

La Regione Siciliana – Assessorato per le Autonomie Locali dovrà, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) **pubblicare** sul proprio sito internet il **testo integrale del ricorso, del Ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso** che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento cautelare in oggetto, individuato con data, numero di ricorso e numero di Ordinanza;
- ii) **non dovrà rimuovere** dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, l'avviso;
- iii) **dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC simona.fell@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Assessorato per le Autonomie Locali, del ricorso, del presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.**

Si precisa, per completezza, che i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati collocati nella graduatoria di merito del concorso de quo, nonché i sig.ri 1) Alaimo Simona; 2) Ferro Teresa; 3) Galeano Domenico; 4) Alioto Tiziana; 5) Bevilacqua Elio; 6) Andrini Michele; 7) Sergi Silvio; 8) Serrao Giovanna; 9) Vitiello Alice; 10) La Corte Enza Maria; 11) Tempra Giancarlo; 12) Di Naso Fabio; 13) Lo Iacono Antonella; 14) Lioni Luca; 15) Biondi Francesca; 16) Carta Silvana; 17) Bellina Alessandra; 18) Mollica Simona; 19) Lo Giudice Carmelo; 20) Perrone Emanuela; 21) Salvo Emanuela; 22) Zambelletti Marianna; 23) Bruno Gabriele Mauro; 24) Ferlante Paola Maria; 25) Labate Chiara; 26) Siino Antonia Roberta; 27) Amato Rossella Natalina; 28) Iacono Gabriele; 29) Leanza Giuseppe; 30) Di Noto Flavia; 31) Fucile Mirko; 32) Musmeci Elena; 33) La Fauci Isabella; 34) Baudo Luana; 35) Galvano Stefano; 36) Silvestro Andrea; 37) Santoro Giuseppe; 38) Spata Pietro; 39) Sgarlata Carla; 40) Di Gregorio Giacomo; 41) Aiello Salvatore Dario; 42) Bambara Luca; 43) Russo Fabrizio; 44) Leanza Ausilia; 45) Saltaformaggio Gianluca; 46) Gaudio Angelo; 47) Siracusa Doriana; 48) Recupero Giuseppe; 49) Bonfiglio Carmen; 50) Castellana Angela Lucia; 51) Ruffino Milena; 52) Bellavia Noemi; 53) Tringale Angela; 54) Costa Michela; 55) Pagano Anna; 56) Chiapparrone Claudia; 57) Bertino Francesca; 58) Torrisi Desirèe; 59) Sgarlata Matteo; 60) Vassallo Alessia; 61) Tranchina Calogero; 62) Bologna Antonio Salvatore;

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

63) Marino Ilenia; 64) Stabile Maria; 65) Carpanzano Carlo; 66) Scilipoti Caterina; 67) D'Acquisto Valentina; 68) Fazio Marco; 69) Patti Roberta; 70) Vullo Francesco; 71) Gueli Silvia; 72) Leonzio Marco; 73) Abruzzo Annalisa; 74) Carmina Roberto; 75) Rinaudo Alex; 76) Carfi Alessio; 77) Vasile Daniele; 78) Pisano Eugenio Maria; 79) Scalisi Massimiliano; 80) Fiscina Simona Sidney; 81) Sanfilippo Ylenia; 82) Picone Maria Cristina; 83) Burandt Agata Henrieta (ammessa con riserva giusta ordinanza T.A.R. Sicilia); 84) Forte Danilo; 85) Bellante Federica; 86) Guadagnato Giorgio; 87) Fodale Tiziana; 88) Alfa Felicia; 89) Greco Chiara Maria; 90) Valenti Vito; 91) Zicari Roberta; 92) Torrisi Francesco; 93) Bascetta Martina; 94) Vita Valeria; 95) Costa Marianna; 96) Supporta Monica; 97) Guarnaccia Silvia Giovanna; 98) Spitaleri Angelo; 99) Compilato Rito; 100) Tabone Luca; 101) Barbasso Calogero; 102) Lauricella Annalisa; 103) Ambra Maria Concetta; 104) Sferrazza Ilaria; 105) Ensabella Claudia; 106) Messina Gaetano; 107) Guarneri Fabiana; 108) Fanara Giuseppe; 109) Patanè Chiara; 110) Belfiore Martina; 111) Longo Claudia; 112) Panunzio Rossella Maria; 113) Befana Alessandra; 114) Alerio Giuliana; 115) Ricciardello Valentina; 116) Puccio Rosalia; 117) Vaccaro Gabriele; 118) Petrolo Giovanni; 119) Palazzolo Ornella; 120) Mannella Cristina; 121) Fermo Jessica; 122) Di Misa Marco; 123) Genovese Rosaria; 124) Belbruno Alessandro; 125) Latino Antonio; 126) Papa Salvatore; 127) Matranga Federica; 128) Catalano Alberto; 129) Giliberti Manuela; 130) Germana' Pistone Emilia; 131) Signorello Lucia Maria; 132) Gullo Loredana.

Palermo-Roma, 16 novembre 2022

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell Avv. Ciro Catalano